

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3081

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PELLEGRINO e PARDINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1998

—————

Modifica dell’articolo 407 del codice di procedura penale  
concernente i termini di durata massima delle indagini  
preliminari

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Le indagini relative a reati di terrorismo e strage, e in particolare modo quelle concernenti i gravissimi accaduti fra il 1969 ed il 1984, e restati in parte ancora impuniti, si sono rivelate, con l'andar del tempo, particolarmente complesse e difficili. I magistrati hanno spesso dovuto rileggere ed interpretare fasi cruciali della storia del nostro paese alla luce di nuove acquisizioni processuali, di dichiarazioni di pentiti nonché della scoperta di fonti documentali o di interi archivi.

È stato quindi possibile cominciare a ricostruire, per alcune delle vicende del passato, un intreccio di situazioni e di responsabilità per il quale si stanno via via diradando le ombre e gli interrogativi che avevano paralizzato il percorso della giustizia e si sta procedendo verso soluzioni processuali molto più complete e convincenti di quanto non lo fossero negli anni precedenti. Un ampio mosaico si va delineando, composto di tante tessere corrispondenti a fatti sconosciuti fino a pochi anni fa o da interpretarsi secondo nuovi criteri resi possibili dal cambiamento radicale dello scenario politico intervenuto nel mondo e nell'Italia con l'inizio degli anni '90.

Per giungere a conclusioni accettabili e convincenti è però indispensabile procedere con estrema cautela nella fase indagativa, operando riscontri fra dichiarazioni di pentiti e fatti oggettivi, consultando tutto il materiale documentale che viene mano a mano alla luce e, soprattutto, approfondendo il collegamento, laddove esso appare probabile e significativo, fra i diversi fatti di eversione e di strage e fra questi e l'evoluzione del fenomeno del terrorismo e delle sue finalità.

I reati di terrorismo e quelli di strage in particolare sono del resto - per loro stessa natura, per la inconfessabilità che si accompagna ad essi, per il complesso delle complicità che li contraddistingue, per i tentativi, riusciti o meno, di sviamento e depistaggio delle indagini - proprio quelli che necessitano di attività investigative particolarmente estese e particolarmente impegnative anche sul piano dei tempi. Di queste esigenze occorre che il Parlamento si faccia carico, prendendo atto che i termini perentori fissati con l'articolo 407 del codice di procedura penale, e relativi alla conclusione delle indagini preliminari affidate alle Procure della Repubblica, seppure hanno una loro giustificazione obiettiva, vanno però integrati proprio per rispondere ad esigenze specifiche connesse a delitti di particolare gravità.

Allo stato della normativa le indagini preliminari devono concludersi in sei mesi dall'iscrizione degli indagati nell'apposito registro, salvo richiesta da parte dei pubblici ministeri e concessione di proroghe da parte del giudice per le indagini preliminari: ciò peraltro entro il termine invalicabile di diciotto mesi. Questo termine viene esteso a due anni per una serie di delitti molto gravi o in correlazione ad una serie di circostanze e difficoltà operative, quali elencati al comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*. Per i motivi anzidetti, i due anni testè citati possono però rivelarsi insufficienti, con conseguente grave pregiudizio per l'esito di lunghe e faticose indagini che verrebbero annullate per il decorso del tempo concesso dal codice.

Al fine di bilanciare in maniera razionale ed equa l'esigenza dello svolgimento sollecito

delle indagini, e quindi della certezza e della chiarezza delle situazioni processuali, con la necessità di rendere giustizia a fronte di fatti delittuosi complessi o di eccezionale gravità – soprattutto quelli collegati alla violenza terroristica, all’eversione ed alla criminalità organizzata – sembra opportuno individuare una soluzione che preveda, per le stesse ipotesi di reato e in presenza delle circostanze elencate

nel comma 2 dell’articolo 407 del codice di procedura penale, l’estensione di un ulteriore anno del termine massimo concesso per le indagini preliminari: ciò peraltro limitatamente ai casi in cui, nelle fattispecie concrete di indagini relative ai ricordati gravissimi reati, vengano a concorrere più di una delle ipotesi contemplate nello stesso comma 2 dell’articolo 407.

**DISEGNO DI LEGGE**

—

## Art. 1.

All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. La durata massima è di tre anni nell'ipotesi di cui alla lettera *a*) del comma 2, ove ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere *b*) e *c*) del medesimo comma».